

ARCHIVIO GIURIDICO DELLA CIRCOLAZIONE E DEI SINISTRI STRADALI

Rivista mensile di dottrina, giurisprudenza e legislazione

Direttori Corrado Sforza Fogliani, Giorgio Gallone
Direttore responsabile Giorgio Albonetti

in questo numero

- La determinazione del valore commerciale di un veicolo danneggiato, pp. 741 e ss.
- Intervento della Corte cost. in tema di procedura di negoziazione assistita, p. 752
- Sinistro senza danni e configurazione dell'aggravante di cui all'art. 186, comma 2 bis, c.s., p. 755
- In tema di sosta con ticket scaduto, p. 761

inoltre

- La consulenza preventiva ex art. 696 bis c.p.c. nei sinistri stradali, p. 747
- Il prelievo ematico nella guida in stato di ebbrezza, p. 808
- Veicolo non sottoposto a revisione e circolazione con targa di prova, p. 760
- Circ. (Min. trasp.): rinnovo di validità delle carte di qualificazione del conducente, p. 827

ISSN: 0518-3510

www.latribuna.it


LaTribuna

VALORE COMMERCIALE DEL VEICOLO DANNEGGIATO DA SINISTRO STRADALE: RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA E RISARCIMENTO PER EQUIVALENTE. LIMITI LEGISLATIVI ED ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI (**)

di Annunziata Candida Fusco (*)

Il principio giurisprudenziale della necessità del risarcimento per equivalente in caso di riparazione antieconomica del veicolo danneggiato in un sinistro stradale, da lungo tempo signore indiscusso nelle aule giudiziarie e nelle transazioni stragiudiziali, sembra lentamente in fase di evoluzione sia tra i giudici di merito che tra i giudici di legittimità, sempre più attenti ad una valutazione puntuale dei singoli casi. L'interrogativo che si pone è come temperare il diritto del danneggiato a conseguire l'integrale ristoro del danno subito in occasione di un sinistro stradale con l'esigenza insopprimibile di evitare che quest'ultimo si trasformi in occasione di lucro e di indebita speculazione ai danni del debitore (solitamente le imprese di assicurazione). "Occorre, infatti, ribadire il consolidato principio giurisprudenziale, di ordine generale, in ragione del quale il risarcimento del danno da fatto illecito ha la funzione di porre il patrimonio del danneggiato nello stato in cui si sarebbe trovato senza l'evento lesivo e, quindi, trova presupposto e limite nell'effettiva perdita subita da quel patrimonio in conseguenza del fatto stesso, indipendentemente dagli esborsi materialmente effettuati (tra le varie, cfr. Cass. 5 luglio 2002 n. 9740)" (1). Se la "perdita effettivamente subita" costituisce il limite alla risarcibilità del danno, fermo restando che vanno risarcite tutte le conseguenze dirette e indirette del fatto secondo il principio della causalità adeguata (2), ecco che la giurisprudenza in materia di risarcimento del danno da sinistro stradale ha elaborato, quasi come corollario del principio di cui innanzi, l'ulteriore principio secondo cui quando la liquidazione del danno da fatto illecito extracontrattuale sia effettuata per equivalente, il riferimento non può che essere il valore del bene perduto dal danneggiato all'epoca del fatto illecito. Ossia, la liquidazione avrà ad oggetto la corresponsione "di una somma pari alla differenza di valore del bene prima e dopo la lesione, allorché il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo (Cass. 12 ottobre 2010 n. 21012; Cass. 4 marzo 1998 n. 2402)" (Cass. sez. VI, ordinanza 28 aprile 2014 n. 9367) (3).

Si ricorre, come noto, alla riparazione per equivalente quando quella in forma specifica non è possibile perché "eccessivamente onerosa per il debitore" (art. 2058, comma 2, c.c.) (4).

La giurisprudenza ha ripetutamente ribadito che "la domanda di risarcimento del danno subito da un veicolo a seguito di incidente stradale, quando abbia ad oggetto la somma necessaria per effettuare la riparazione dei danni, deve considerarsi come richiesta di risarcimento in forma specifica, con conseguente potere del giudice, ai sensi dell'articolo 2058, comma 2, c.c. di non accoglierla e di condannare al risarcimento per equivalente" (Cass. 9367/2014, cit.; conforme Cass. 12 ottobre 2010 n. 21012).

Orbene, se è vero che è facoltà del danneggiato decidere se domandare il risarcimento in forma specifica o per equivalente (Cass. 6985/1997), il legislatore riconosce al giudice il potere di decidere se accogliere o meno la domanda e quindi condannare il debitore al pagamento della somma di danaro effettivamente richiesta e necessaria per ripristinare lo status quo ante (risarcimento in forma specifica) ovvero condannare al pagamento di una somma di danaro che sia pari alla differenza tra il valore delle riparazioni ed il valore del veicolo al momento del sinistro, qualora il costo per le riparazioni sia superiore a quest'ultimo (c.d. riparazione antieconomica) (5). Riprendendo l'interrogativo iniziale, a questo punto ci si chiede se il criterio della antieconomicità delle riparazioni, di elaborazione giurisprudenziale, corrisponda alla "eccessiva onerosità" prevista come limite al risarcimento in forma specifica e come criterio di riferimento per il giudice chiamato ad esercitare la sua scelta discrezionale tra le due forme risarcitorie superando finanche il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.).

La giurisprudenza di legittimità prevalente ha costantemente risposto affermativamente al quesito, ritenendo che il principio della antieconomicità delle riparazioni faccia da discriminare tra le due ipotesi, costituendo il faro nella formulazione del giudizio finale. L'applicazione rigorosa di detto principio ha portato perciò i giudici di merito a ricorrere quasi esclusivamente al risarcimento per equivalente ogni volta che le stime del veicolo effettuate giuste mercuriali, listini, riviste specializzate restituiscano una spesa per riparazioni anche solo di poco superiore al valore commerciale del veicolo stesso. Detto ancora più semplicemente, ogni volta che le stime riferiscono una riparazione antieconomica, il giudice, ritenendola de plano "eccessivamente onerosa", opta per il risarcimento per equivalente (2058, 2° comma, c.c.).

Il secondo interrogativo che si pone a questo punto è il seguente: ogni riparazione antieconomica è eccessivamente onerosa per il debitore? Oppure potrebbe il giudice, in virtù del potere discrezionale conferitogli dalla norma, decidere di volta in volta e caso per caso se l'assioma è sempre vero? Per quanto maggioritario l'orientamento ri-

portato, non si può non dare atto di due cose: la prima è che esiste una giurisprudenza minoritaria anche risalente che ci fa sperare nel contrario (6); la seconda: esiste una giurisprudenza abbastanza recente (sia di merito che di legittimità) che ci dà conferma di una evoluzione in corso. I semi della possibilità di modulare il risarcimento del danno da circolazione stradale in modo che una reintegrazione in forma specifica sia possibile non solo quando il costo delle riparazioni sia pari o inferiore al valore commerciale del veicolo (ipotesi non molto frequenti nella pratica) sono già presenti in qualche pronuncia della Cassazione che genericamente si è occupata di risarcimento da responsabilità extracontrattuale.

Cass. 9 ottobre 2012 n. 17217 cerca di bilanciare adeguatamente i vari principi messi a punto in materia di risarcimento del danno pronunciandosi su di una censura che evidenziava che non si era "idoneamente risarcito il danno subito, in quanto, per evitare un arricchimento del danneggiato ne sarebbe così stato sancito l'impovertimento (7)". "... Attualmente l'area è ancora fonte di pericolo per chi vi si avventuri ed inutilizzabile in qualsiasi modo. È da questa descrizione che risulta evidente la contraddittorietà della descrizione e la violazione dei principi in tema di risarcimento del danno. Si desume infatti da essa che la corresponsione del valore ante sinistro non ha risarcito il danno integralmente. Il criterio è stato utilizzato come se si fosse in presenza di un bene ormai materialmente soppresso o destinabile a definitiva rottamazione, come avviene frequentemente per le vetture coinvolte in sinistri stradali. Peraltro anche in questi casi si tiene conto delle spese accessorie necessarie per le pratiche burocratiche. Nel caso di specie la liquidazione effettuata lascia infatti scoperta una decisiva voce accessoria, che si aggiunge al risarcimento del valore di scambio del bene, il quale compensa soltanto la sopravvenuta inutilizzabilità in mancanza di nuovi costosi investimenti. La sopravvivenza del bene - area nuda inutilizzabile - comporta però per il proprietario l'obbligo di tenerla in condizione di non nuocere a terzi e comunque adeguatamente messa in sicurezza da ulteriori crolli". È evidente che qui la Cassazione, pur senza menzionare direttamente il principio di cui all'art. 2058 c.c., e pur parlando di risarcibilità di "spese accessorie", liquidabili così come avviene nel caso di danni riportati da veicoli in sinistri stradali, appare incline al risarcimento integrale o il più possibile vicino al ripristino dello status quo ante in virtù sicuramente del più generale principio della risarcibilità di tutti i danni (diretti ed indiretti) causalmente connessi all'evento lesivo, senza con ciò giustificare inutili locupletazioni in favore del danneggiato. Quando il risarcimento del valore di scambio del bene danneggiato lascia scoperta una decisiva voce accessoria, insomma, il giudice dovrà fare saggia applicazione dei principi generali in materia di risarcimento del danno: la sentenza sembra volutamente evitare di entrare nel merito di tutte le sottili distinzioni tra spese accessorie, valore

di scambio, valore d'uso, antieconomicità. Il criterio da seguire è: risarcire adeguatamente tutto ciò che va risarcito non semplicemente per ristorare il danneggiato, ma per ripristinare uno status quo ante che tenga conto anche della sicurezza dei terzi (v. supra nota 4). Quindi necessità di scendere nello specifico del singolo caso. Necessità di risarcimento integrale aldilà delle nozioni elaborate.

Sicuramente fanno più al caso nostro alcune pronunce di merito che hanno affrontato la querelle con specifico riguardo alla rea.

Tribunale di Bologna, sent. 20 maggio 2009 n. 2526 riforma la sentenza del G.d.P. Bologna n. 2320/04 che aveva escluso il risarcimento in forma specifica in quanto la riparazione del veicolo risultava antieconomica. A fronte di una ricevuta di riparazioni di euro 2.042,96, il giudice di primo grado riteneva antieconomica la riparazione del veicolo il cui valore commerciale era stimato, in base alla rivista Eurotax, in euro 1.1150,00, condannando perciò al pagamento solo di detta somma. Il Tribunale di Bologna, invece, ritenendo fondato l'appello, accoglie la domanda di risarcimento dell'intero esborso sostenuto per le riparazioni "tenuto conto che si tratta di un importo di poco superiore a quello corrispondente al valore del veicolo; al proposito si concorda con l'appellante laddove riporta la giurisprudenza secondo cui, nel caso di mancata reintegrazione in forma specifica, sul debitore incombe l'onere di corrispondere una somma pari non al valore di vendita del bene danneggiato, bensì alla spesa necessaria per acquistare un altro bene avente caratteristiche analoghe; ne consegue che questo secondo importo deve costituire il parametro al fine di valutare la convenienza o meno delle riparazioni". Pare quindi che il giudice bolognese, facendo applicazione del potere di cui al secondo comma dell'art. 2058 c.c., abbia ritenuto "non eccessivamente onerosa" una riparazione antieconomica per la quale il costo superava di non oltre il 30 % il valore del veicolo danneggiato.

Giudice di pace di Milano, sentenza 22 giugno 2012, entrando molto nel dettaglio della questione, arriva a soluzione non dissimile da quella del Tribunale di Bologna (8). "Viene oggi in discussione il quantum debeatur, posto che il valore ante sinistro del mezzo danneggiato era inferiore, secondo i listini Eurotax, a quanto effettivamente speso per ripararlo. Prima di tutto, si deve rilevare che il principio fondamentale dal quale si deve partire per determinare il quantum del risarcimento spettante al danneggiato è quello di porre il patrimonio di quest'ultimo nello stesso stato in cui si sarebbe trovato in assenza dell'avvenuto fatto dannoso con il limite, ovviamente, dell'effettiva perdita subita. Tutto questo può avvenire, ai sensi dell'art. 2058 c.c., o mediante il pagamento di una somma pari alla diminuzione di valore subita al bene leso (risarcimento per equivalente) o, quando sia possibile, restituendo al bene stesso il medesimo valore che esso aveva precedentemente alla lesione (risarcimento in forma specifica). Corollario al predetto principio è che il risarcimento non possa

comunque creare a favore del danneggiato una situazione migliore rispetto a quella in cui si sarebbe trovato in assenza del sinistro, immettendo nel suo patrimonio un valore economico maggiore della differenza patrimoniale negativa indotta dallo stesso. Ciò per via della regola della *compensatio lucri cum damno*, per la quale dalla pretesa quantitativa del danno vanno detratti gli eventuali vantaggi che il fatto dannoso abbia procurato al danneggiato come conseguenza diretta ed immediata. Perciò, se da un lato, il danneggiato non deve realizzare una locupletazione per effetto del danno subito, dall'altro, la liquidazione del danno non deve essere necessariamente contenuta nei limiti del valore del bene danneggiato, ma deve avere per oggetto l'intero pregiudizio subito dal soggetto leso poiché, appunto, il risarcimento è diretto alla completa restituzione in integrum del patrimonio del danneggiato. Non bisogna però dimenticare che, sebbene sia molto difficile che a seguito delle riparazioni, rese necessarie dal fatto dannoso, un automezzo acquisti un valore commerciale più elevato rispetto a quello anteriore al sinistro, l'avvenuta sostituzione di pezzi probabilmente già usurati, ne potrebbe garantire una più elevata funzionalità nonché una corrispondente rivalutazione economica. Perciò, da un lato, è ovvio che un veicolo coinvolto in un incidente di una certa gravità, anche se riparato a regola d'arte, non è commercialmente equiparabile ad un altro mai incidentato, dall'altro la sostituzione dei vecchi pezzi con degli altri nuovi produce sicuramente un aumento della "vita", o durata che si voglia dire, del mezzo. Nella determinazione del danno, quindi, rivestiranno importanza il valore ante sinistro dell'auto, la sua vetustà, il deprezzamento subito a seguito dell'incidente, la natura e l'entità delle riparazioni effettuate nonché la maggior funzionalità che esse potrebbero garantire al mezzo. (...) Quindi, per trarre le conclusioni di quanto si è venuto dicendo fino ad ora, il modo corretto di determinare la quantificazione del danno in caso di riparazioni antieconomiche è quello di analizzare il caso concreto partendo dalle spese effettivamente poste in essere per la riparazione del mezzo e, tenuti in considerazione tutti i parametri enunciati fino ad ora, riducendo proporzionalmente l'intero importo laddove tale somma possa produrre un vantaggio economico al danneggiato rispetto ai danni effettivamente subiti. (...) L'età di una vettura non è data soltanto dal conteggio tra data di immatricolazione e la data del sinistro ma anche dalla cura, dall'utilizzo, dal chilometraggio e da altri elementi personali del conducente abituale".

Tribunale di Prato, sent. 10 ottobre 2012 n. 1250, affrontando ancora una volta una ipotesi di stima antieconomica, dopo aver richiamato la succitata Cass. 21012/2010, rileva "come l'art. 2058, II comma, c.c. rimetta alla discrezionalità del giudice la valutazione circa l'applicazione del c.d. risarcimento per equivalente; che infatti la sentenza del giudice di legittimità appena richiamata menziona il potere (non l'obbligo) del giudice di condannare al risar-

cimento per equivalente pari alla differenza di valore del bene prima e dopo la lesione; che, in particolare, il risarcimento per equivalente può essere usato come criterio di liquidazione del danno ex art. 2058, II comma, nelle ipotesi di particolare *difficultas praestandi* del debitore dell'obbligazione risarcitoria in forma specifica; che nella specie non è dato riscontrare una simile difficoltà di adempimento; che, inoltre, occorre tener conto anche della posizione del creditore che, nella specie, ha nel suo patrimonio un bene che non costituisce un valore statico in sé, ma assolve ad una utilità pratica rilevante consentendo di potersi spostare nei luoghi prescelti; ... che pertanto nella specie il Giudice non ritiene di poter sostituire il risarcimento pari al valore del bene con quello in forma specifica conseguente all'ammontare delle riparazioni eseguite dalla parte attrice sul veicolo danneggiato". Ossia, il giudice motiva adeguatamente il perché della propria scelta di non applicare il risarcimento in forma specifica superando però la consueta equivalenza tra antieconomicità ed eccessiva onerosità.

Infine, molto lucidamente, Giudice di pace di Firenze sent. 3410/2013 scrive: "Orbene, incaricato il ctu ... di valutare la congruità delle spese per la riparazione e di accertare il valore del veicolo prima del sinistro, questi ha affermato che la riparazione, nel caso di specie, risultava antieconomica e stabiliva il valore della vettura in € 4.500,00 oltre € 650,00 per le spese accessorie conseguenti. Considerando però che il giudice, ex art. 2058 c.c., ha il potere di disporre il risarcimento in forma specifica, il medesimo non può esimersi da considerare che nel caso di specie le spese di riparazioni non risultano eccessivamente onerose per il debitore. Infatti, dopo aver osservato che le motivazioni del ctu in ordine al valore ante sinistro appaiono argomentate e inserite in un ragionamento logico non censurato da questo giudice ... si rileva che le spese per le riparazioni accertate dal predetto sono risultate di € 2.078,00 superiori al valore relitto (€ 7.128,00 - € 5.050,00), differenza (inferiore a un terzo) che non vale a integrare il concetto di eccessiva onerosità indicato dal legislatore, che, comunque attribuisce al giudice un potere discrezionale. In altre parole, alla valutazione di antieconomicità effettuata dal ctu non segue necessariamente quella di eccessiva onerosità, la quale, se dal un lato non ricorre nel caso di specie, dall'altra può essere oggetto dell'apprezzamento del giudice" (9).

Nell'ottica, quindi, di una interpretazione meno stringente della norma di cui all'art. 2058 c.c., che vede il risarcimento in forma specifica come regola e quello per equivalente come eccezione, parrebbe opportuno consentire al giudice, in virtù di un potere riconosciutogli dalla legge, di calibrare caso per caso la possibilità di un risarcimento in forma specifica al di là della c.d. antieconomicità, valutando quanto esso sia "oneroso" per il debitore: il tiepido orientamento sopra riportato pare considerare lo scarto del 30% rispetto alla valutazione antieconomica come una

possibile soluzione non eccessivamente onerosa e quindi pare riesca a conciliare le contrapposte esigenze di un risarcimento il più possibile integrale e la necessità di evitare ingiustificate speculazioni.

(*) Avvocato, foro di Bergamo.

(**) Relazione tenuta al corso di aggiornamento organizzato dall'AICIS, svoltosi a Como il 28 maggio 2016.

NOTE

(1) Cass. civ. sez. II, 27 gennaio 2010, n. 1688. Per la giurisprudenza più risalente sul punto si veda Cass. sez. I civile, sent. 18 luglio 1989, n. 3352, in *Il Foro Italiano*, Vol. 113, Parte Prima, (1990), pp. 933/934-939/940, commentata da G. VALCAVI, con ampia bibliografia in calce: "La determinazione del danno da risarcire a seguito di un fatto illecito va commisurata al pregiudizio economico concretamente verificatosi, operando un raffronto tra il valore attuale del patrimonio del danneggiato ed il valore che esso presenterebbe, se il fatto non si fosse verificato (...)".

(2) V. art. 1223 c.c.; sulla liquidabilità dei danni diretti e indiretti conseguenti al sinistro, in quanto effetto normale di quello secondo il principio della c.d. regolarità causale v. Cass. 13431/2010.

(3) Conformi Cass. 26 febbraio 2008, n. 4990; Cass. 22 maggio 2003, n. 8052; Cass. 14 giugno 2001 n. 8062; Cass. 4 marzo 1998, n. 2402.

(4) "Per risarcimento in forma specifica deve intendersi la ricostruzione di una situazione materiale corrispondente a quella che sarebbe esistita se non fosse intervenuto il fatto che ha cagionato il danno (...) Si osservi che non la situazione materiale antecedente all'illecito va ripristinata, ma quella che si sarebbe avuta senza tale illecito; va cioè tenuto conto delle vicende modificative della realtà materiale da ripristinare che in ogni caso si sarebbero prodotte" (CIAN-TRABUCCHI sub art. 2058, I e bibliografia ivi citata).

(5) "La domanda di risarcimento del danno subito da un veicolo, a seguito di incidente stradale, quando abbia ad oggetto la somma necessaria per effettuare la riparazione dei danni, deve considerarsi come richiesta in forma specifica, con conseguente potere del giudice, ai sensi dell'art. 2058 c.c., comma 2, di non darvi ingresso e di condannare il danneggiante al risarcimento per equivalente, ossia alla corresponsione di una somma pari alla differenza di valore del bene prima e dopo la lesione, allorché il costo delle riparazioni superi notevolmente il valore di mercato del veicolo (Cass. 4 marzo 1998 n. 2402).

(6) App. Genova 6 marzo 1985 "L'eccessiva onerosità va considerata non tanto in rapporto al valore del bene distrutto quanto alle obiettive difficoltà che incontra il debitore nell'eseguire la prestazione"; Tribunale di Forlì sent. 24 maggio 1985 "La semplice antieconomicità delle riparazioni non sembra costituisca eccessiva onerosità"; Pretura di Foligno sent. 2 febbraio 1984 n. 15 "In caso di sinistro stradale, il danneggiato ha diritto ad

ottenere il risarcimento dei danni materiali subiti in misura pari a quanto effettivamente speso per la riparazione del veicolo, anche se tale spesa abbia superato il valore di mercato del veicolo al momento del sinistro".

(7) La sentenza affronta un caso non afferente la rca bensì la valutazione del danno da mancata ricostruzione di un muro e da mancato riattamento del parco circostante.

(8) Il caso esaminato si riferisce ad un veicolo danneggiato il cui valore ante sinistro era inferiore, secondo le stime Eurotax, a quanto speso per essere riparato. A fronte di una fattura di euro 5.346,91 (i.i.), valore commerciale ante sinistro euro 3.000,00, il danneggiato riceveva in fase stragiudiziale un acconto di euro 3.500,00 oltre onorari; si chiedeva al giudice di corrispondere l'intera differenza. L'impresa di assicurazione convenuta contestava la richiesta appunto in base a quanto emerso dalla stima del veicolo ritenendo sufficiente quanto già sborsato.

(9) Vogliamo ancora ricordare alcune sentenze di merito che si sono espresse in favore del risarcimento in forma specifica superando il limite della antieconomicità della riparazione: G.d.P. Siracusa sent. 14 maggio 2004 n. 290 "In tema di danni materiali, qualora il costo della riparazione sia superiore al valore del veicolo ante sinistro, la tesi dell'antieconomicità della riparazione va disattesa posto che il risarcimento in forma specifica ex art. 2058 c.c. trova l'unico limite nell'eccessiva onerosità del debitore. Invero, l'immissione nel patrimonio del danneggiato di un valore economico maggiore alla differenza patrimoniale negativa cagionata dal fatto dannoso non può considerarsi di per sé inammissibile. Ciò discende dalla logica propria del risarcimento in forma specifica, che reintegra il valore d'uso e non quello di scambio"; G.d.p. di Davoli (CZ) sent. 12 maggio 2004 "In tema di risarcimento del danno ai veicoli, si deve tener conto non solo del valore economico dei mezzi di circolazione stimato con l'ausilio delle tabelle di mercato, ma anche dell'eventuale valore aggiunto che gli stessi possono assumere nei singoli casi in virtù della loro funzionalità. Ne consegue che, qualora il mezzo danneggiato per la sua particolare funzione ed il suo ottimo stato di manutenzione non possa essere facilmente sostituito con altro veicolo usato e reperibile sul mercato, il proprietario ha il diritto al risarcimento del danno in forma specifica attraverso la completa riparazione del mezzo anche se questa risulti antieconomica"; Tribunale Rovigo sent. 18 novembre 2002, n. 874 "In ipotesi di sinistro stradale con soli danni materiali, qualora il danneggiato richieda il risarcimento in forma specifica, l'unico limite normativo applicabile è quello di cui al secondo comma dell'art. 2058 codice civile, per cui occorre valutare se il danneggiato, nell'aver fatto eseguire la riparazione del mezzo danneggiato, si sia comportato in modo conforme alla condotta che deve sempre tenere il buon padre di famiglia. Pertanto, se l'antieconomicità della riparazione è di entità tale da rappresentare una sorta di spesa voluttuaria e bizzarra, il predetto limite normativo deve ritenersi operante. Se, invece, il costo della riparazione, pur superando il valore commerciale del mezzo ante sinistro, è ragionevole, occorre valutare in senso favorevole al danneggiato il suo interesse ad utilizzare il veicolo riparato".